

MINISTERO DEL TESORO

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

- Legge 24 luglio 1961, n. 729
- Legge 23 dicembre 1962, n. 1774
- Legge 4 agosto 1971, n. 594
- Legge 6 ottobre 1971, n. 853
- Legge 24 giugno 1974, n. 268
- Legge 2 maggio 1976, n. 183
- Legge 24 maggio 1976, n. 350
- D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902
- Legge 12 agosto 1977, n. 675
- Legge 5 agosto 1978, n. 457
- Legge 21 dicembre 1978, n. 843
- Legge 24 aprile 1980, n. 146
- Legge 28 novembre 1980, n. 784
- Legge 30 marzo 1981, n. 119
- Legge 21 maggio 1981, n. 240
- Legge 29 luglio 1981, n. 394

Legge 26 dicembre 1981, n. 777

Legge 3 febbraio 1982, n. 35

Legge 17 febbraio 1982, n. 46

Legge 5 marzo 1982, n. 63

Legge 25 marzo 1982, n. 94

Legge 22 luglio 1982, n. 477

Legge 7 agosto 1982, n. 526

Legge 11 novembre 1982, n. 828

Legge 26 aprile 1983, n. 130

Legge 27 dicembre 1983, n. 730

Legge 26 maggio 1984, n. 182

Legge 12 giugno 1984, n. 223

Legge 21 luglio 1984, n. 361

Legge 24 dicembre 1984, n. 887

Legge 15 febbraio 1985, n. 24

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

- Legge 16.10.1975, n. 492
Legge 16.10.1975, n. 493
Leggi 29.5.1976, n. 336;
8.8.1977, n. 546 e 11.11.1982
n. 828
D.P.R. 2.10.1978, n. 705
e Legge 22.12.1982, n. 960
Legge 27.7.1978, n. 394
Legge 3.4.1980, n. 116
Legge 24.4.1980, n. 146, art. 29
Legge 21.5.1981, n. 240
Legge 26.9.1981, n. 536
Legge 11.11.1982, n. 828 artt. 9,10,21 e 2
Legge 2.5.1983, n. 156, art. 1 -1° e 2° comma
D.L. 7.11.1983 n. 623 convertito con modificazioni
in legge 23.12.1983, n. 748
D.L. 12.8.1983, n. 375 convertito con modificazioni
in legge 11.10.1983, n. 546
Legge 12.6.1984, n. 227
Legge 29.12.1984, n. 798

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LEGGI	INTERVENTI	CAPITOLI
<ul style="list-style-type: none"> - L. 16.10.1975, N. 492 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 376 (artt. 14, 15 e 16) 	<ul style="list-style-type: none"> Provedimenti per il rilancio dell'economia 	<ul style="list-style-type: none"> 8782 (art. 14) 8781 (art. 15) 8783 (art. 16)
<ul style="list-style-type: none"> - L. 16.10.1975, N. 493 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 377 (artt. 9, 10/I c. e 10/ V c.) 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 8784 (art. 9) 8785 (art.10/Ic.) 8792 (art.10/Vc.)
<ul style="list-style-type: none"> - L. 29.5.1976, N. 336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N. 227 - L. 8.8.1977, N. 546 - L. 11.11.1982, N. 828 art. 1, 1° c. 	<ul style="list-style-type: none"> Provvidenze per le po- polazioni dei Comuni della Regione Friuli V.G. colpiti dal terremoto del maggio 1976 	<ul style="list-style-type: none"> 8786 8787
<ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 2.10.1978, N.705 	<ul style="list-style-type: none"> Opere per la realizza- zione della zona franca industriale e ristruttu- razione dell'Ente per la zona industriale di Trie- ste 	<ul style="list-style-type: none"> 8788
<ul style="list-style-type: none"> - L. 22.12.1982, N. 960 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
<ul style="list-style-type: none"> - L. 27.7.1978, N. 394 di conversione del D.L. 26.5.1978, N. 225 	<ul style="list-style-type: none"> Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite da gli eventi sismici del 1978 	<ul style="list-style-type: none"> 8775 8776
<ul style="list-style-type: none"> - L. 3.4.1980, N. 116 	<ul style="list-style-type: none"> Ulteriori interventi per la ricostruzione e il rias- setto organico delle zone colpite dal terremoto del- l'agosto 1962 	<ul style="list-style-type: none"> 8805

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 24.4.1980, N. 146 } Programma straordinario
interventi nel Mezzogiorno 8790
- L. 21.5.1981, N. 240 } Provvidenze a favore dei
consorzi e delle società
consortili tra piccole e 8801
medie imprese nonché del-
le società consortili mi-
ste
- L. 26.9.1981, N. 536 }
di conversione del D.L. }
28.7.1981, N. 397, e } Interventi a favore di al-
successive modificazio } cune zone della Sicilia oc 8778
ni ed integrazioni } cidentale colpite da eventi
sismici
- L. 11.11.1982, N. 828 } Ulteriori provvedimenti per
artt. 2, 9, 10 e 21 } il completamento dell'opera 8789 (art. 2)
di ricostruzione e di svilup }
po delle zone della Regione 8806 (art. 9)
Friuli-V.G. colpite dal ter- }
remoto del 1976 e dlle zone 8809 (art.10)
terremotate della Regione 8810 (art.21)
Marche
- L. 2.5.1983, N. 156 } Provvidenze in favore della
artt. 1, 1° e 2° c. } popolazione di Ancona colpi 8791 (art.1,1°c)
ta dal movimento franoso }
del 13 dicembre 1982 8795 (art.1,2°c)
- L. 22.12.1983, N. 748 } Interventi urgenti per le
art. 5-ter, di conver- } zone colpite dal bradisismo
sione del D.L. 7.11.1983 } dell'area flegrea e dal ter 8811
N. 623 } remoto del 1980

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 11.10.1983, N. 546 di conversione del D.L. 12.8.1983, N. 375	} Misure urgenti per fron ^t eggiare problemi delle calamità, della agricoltura e dell'in dustria	8795
- L. 12.6.1984, N. 227	} Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi	8774
- L. 29.12.1984, N. 798 artt. 2 e 5, 1° c.	} Nuovi interventi per la salvaguardia di Ve- nezia	8812

LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729

Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.

L'art.2 della legge sopracitata ha, tra l'altro, previsto che, agli enti che abbiano ottenuto la concessione della costruzione e dell'esercizio di autostrade, possa essere concesso un contributo annuale dello Stato per trent'anni ed, ha stabilito che gli stanziamenti per il pagamento di tale contributo - per l'importo complessivo di lire 408 miliardi - saranno iscritti nello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. negli esercizi dal 1961-1962 al 1998-1999.

L'art.19 della stessa legge, inoltre, ha disposto un contributo triennale dello Stato a favore delle Società a prevalente partecipazione I.R.I. CONCESSIONARIE DELLE AUTOSTRADE di cui all'art.16, e il successivo art. 20 ha stabilito che gli stanziamenti per il pagamento di tale contributo - per l'importo complessivo di lire 474 miliardi - saranno iscritti nello stato di previsione della spesa dell'ANAS negli esercizi dal 1961-1962 al 1999-2000.

Alla data del 30/6/1985, a valere sulla complessiva somma di lire 882 miliardi relativa ai due contributi di cui sopra, sono state corrisposte all'A.N.A.S. complessivi 611,5 miliardi, pari alle quote relative a tutto l'esercizio 1980, per il contributo di cui al citato art. 2 (per gli esercizi 1981, 1982, 1983 e 1984 la relativa somma non è stata iscritta in bilancio), e a tutto l'esercizio 1984 per il contributo di cui al citato art.19.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	882.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/1984	"	619.190.684.000
c) impegni assunti al 31/12/84	"	612.190.684.000
d) pagamenti effettuati al 31/12/84"		611.580.871.688
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	269.809.316.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi mesi	Lit.	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	
c) impegni previsti per i <u>suc-</u> <u>sivi</u> sei mesi	"	41.977.771.000
d) pagamenti previsti per i <u>suc-</u> <u>cessivi</u> sei mesi	"	41.977.771.000

LEGGE 23 DICEMBRE 1962, N.1774 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Contributo a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

Con la predetta legge n.1774 è stata rivalutato il contributo che annualmente lo Stato stanZIA a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

In virtù di tale provvedimento l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredi portuali di Genova passa da lire 4.500.000 a lire 100.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962/63.

Con legge 20 dicembre 1967, n.1251 (art.1) è stata prorogata la durata del suddetto Consorzio Autonomo, scadente il 30 giugno 1984 come previsto dall'art.11 della legge n.156 del 1954, al 31 dicembre 2002.

Successivamente con legge 22 dicembre 1981, n.798 il contributo è stato ulteriormente elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, alla misura di lire 7 miliardi annue.

a) autorizzazioni complessive	Lit.162.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 36.700.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 36.700.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 36.700.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 126.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 7.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 7.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 4 AGOSTO 1971, N.594.

Provvidenze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Lo scopo della legge, per quanto attiene la spesa prevista dall'art. 4 del D.L., è analogo a quello della Legge 442/1967 e riguarda la concessione di contributi agli interessi, tramite Mediocredito Centrale, per operazioni di credito finanziario agli istituti e alle aziende di credito.

La spesa complessiva prevista è di 67.500 milioni di lire, ripartiti in Lire 4.500.000.000 per ciascun esercizio dal 1971 al 1985.

Nei vari anni la spesa è stata sempre effettuata. Con il D.L. 224/78, Legge 393/1978, gli stanziamenti della 594/1971 sono stati ridotti di Lire 4.500.000.000 per il 1978, Lire 1.500.000.000 per il 1979, Lire 3.100.000.000 per il 1980, Lire 4.410.000.000 per il 1981, Lire tremilioni 530.000.000 per il 1983, Lire 3.740.000.000 per il 1984, Lire tremilioni 740.000.000 per il 1984, Lire 3.920.000.000 per il 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	39.550.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	38.970.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	38.970.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	38.970.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	580.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	580.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	580.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	/
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	/

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 6 OTTOBRE 1971, N.853 - ART. 17 comma 6°

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

L'art.17,ultimo comma, della legge sopracitata ha stabilito in lire 2.550 miliardi (da iscriversi nel bilancio dello Stato dal 1976 al 1985 in ragione di lire 255 miliardi all'anno) la somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi.

Alla data del 30 giugno 1985, a valere sulla somma di cui sopra, sono state corrisposte alla Cassa per il Mezzogiorno complessive lire 2.086,250 miliardi (pari alle intere quote relative agli anni dal 1976 al 1982, più lire 55 miliardi per il 1983, lire 55 miliardi per l'anno 1984 e lire 191,250 miliardi per l'anno 1985.

Si prevede che, nel secondo semestre 1985, sarà versata alla Cassa per il Mezzogiorno l'ulteriore somma di lire 63,750 miliardi, ad esaurimento dello stanziamento iscritto in bilancio per l'anno medesimo.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	2.550.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	1.895.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	1.895.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	1.895.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	655.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	191.250.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	191.250.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	63.750.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	63.750.000.000

LEGGE 24 GIUGNO 1974, N.268

Piano di rinascita della Sardegna.

La legge prevede stanziamenti a favore della Regione autonoma dell'Isola da destinarsi al sostegno ed allo sviluppo delle attività economiche dell'isola.

Da uno stanziamento iniziale di 600 miliardi si è giunti, attraverso l'integrazione di 60 miliardi con l'articolo 40 della legge 146/1980, di 33,3 miliardi con il decreto legge 114/1979, decaduto e sostituito con decreto legge 153/1979 convertito in legge 443/1980, di 90 miliardi per effetto della legge 119/1981 e di 160 miliardi con la legge 887/1984, a lire 943.200 milioni, così ripartiti: 10 miliardi nell'anno 1974, lire 50 miliardi nell'anno 1975, lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 92.200 milioni nell'anno 1979, lire 70 miliardi nell'anno 1980, lire 80 miliardi nell'anno 1981, lire 90 miliardi nell'anno 1982, lire 100 miliardi nell'anno 1983, 110 miliardi nell'anno 1984 e lire 160 miliardi nell'anno 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 943.200.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 783.200.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 783.200.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 783.200.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 160.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 160.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 160.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	/
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	/

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Interventi straordinari per il Mezzogiorno

La legge 2 maggio 1976, n.183 (art.22), come risulta modificata ed integrata dai seguenti provvedimenti:

- Legge 21 dicembre 1978, n. 843 (art.47);
- Legge 24 aprile 1980, n.146 (art.30);
- Legge 30 marzo 1981, n. 119 (art.9 e 10)
(quest'ultima modificata dal D.L. 22.5.1981, n. 235 convertito con legge 24 luglio 1981, e dalla legge 18.12.1981, n.750);
- Decreto-Legge 26 novembre 1981, n.679, convertito con legge 26 gennaio 1982, n.13;
- Decreto-Legge 30 giugno 1982, n.389, convertito con legge 12 agosto 1982, numero 546;
- Legge 30 aprile 1983, n.132;
- Legge 1 dicembre 1983, n.651 (modificata da art.35 legge 730/1983);

ha autorizzato, a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il periodo 1976-1990 il complessivo importo di lire 47.423 miliardi.

A valere sul predetto apporto, a tutto il 1984 sono stati effettuati pagamenti per f.23.708,5 miliardi così distinti:

- a carico del cap. 8019	5,0 miliardi (ENAPI)
- a carico del cap. 4530	7,1 miliardi (SVIMEZ)
- iscritte nel bilancio Min. Lavoro	1.630,0 (INPS)
- a carico del cap. 7759	13.613,3 (dotazioni)
- a carico del cap. 7765	337,0 (G.Tauro NA)
- a carico del cap. 7772	6.055,0 (IMP.in ecced.)
- a carico del cap. 7793	200,0 (sett.osped.)
- prestiti B.E.I.	1.861,1

TOTALE 23.708,5

a) autorizzazioni complessive	Lit.	47.423,0
b) autor. a tutto il 31.12.84	Lit.	27.793,0
c) impegni assunti a tutto il 31/12/84	Lit.	27.498,0
d) pagamenti effettuati a tutto il 31/12/84	Lit.	23.708,5
e) autoriz. previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit.	19.630,0

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	3.534,6
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	Lit.	3.534,6

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 2 MAGGIO 1976, N.183 E SUCCESSIVE MODIFICHE.(ART.22)

Contributo a favore dall'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SV.I. MEZ.)

L'art. 22 della predetta legge n.183 ha elevato il contributo annuo a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SV.I.MEZ.) previsto dall'art. 11 della legge 6 ottobre 1971, n.853, per il quinquennio 1976/80 da lire 250 milioni a lire 600 milioni annue.

Con D.L. 28 febbraio 1981, n.36, convertito nella legge 29 aprile 1981, n.163 è stato prorogato il predetto contributo fino al 30 settembre 1981, per l'ammontare complessivo di lire 600.000.000=.

Con successivo D.L. 26 novembre 1981, n.679 (art. 3, II comma) convertito nella legge 26 gennaio 1982, n.13, il contributo in parola è stato elevato a lire 1 miliardo da corrispondersi allo SV.I.MEZ. per l'anno 1982.

Con ulteriore D.L. 28 febbraio 1983, n.54, convertito nella legge 30 aprile 1983, n.132, è stato assegnato allo SV.I.MEZ. per l'anno 1983, un contributo di lire 1.000.000.000=.

Con D.L. 18 settembre 1984, n.581, convertito con modificazioni in legge 17 novembre 1984, n.775 (art.2 - 13° comma) è stato concesso all'Associazione in parola un contributo finanziario di lire 1,5 miliardi per il 1984 e lire 2 miliardi per il 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	9.100.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	7.100.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	7.100.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	7.100.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	2.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	//
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	//
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	2.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	2.000.000.000

LEGGE 24 MAGGIO 1976, N.350 (ART.1).

Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

Tale legge stanZIA fondi a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane perchè siano devolute alle imprese artigiane sotto forma di contributi per il pagamento degli interessi di finanziamenti ottenuti da dette imprese.

L'ammontare della spesa prevista pari a 350 miliardi è ripartita annualmente in ragione di 15 miliardi per l'anno 1976, 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1983, 15 miliardi per il 1984, 55 miliardi per il 1985 e 20 miliardi per l'anno 1986.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 350.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 275.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 275.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 275.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 75.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 55.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 55.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.

Ai termini dell'art. 25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n.902, la dotazione del Fondo in oggetto è costituita :

- a) dalla somma di lire 2.080 miliardi (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1993 e da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980;
- b) dalla somma di lire 1.020 miliardi (destinati agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato negli anni dal 1976 al 1988 e da utilizzarsi dal medesimo: (ridotta a 1.060 mld. in base alle leggi finanziarie 1982 e 1983);
- c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30/7/1959, n.623 e successive modificazioni.

Totale degli stanziamenti affluiti al bilancio del Ministero del Tesoro al 30 giugno 1985:

- 1) Stanziamenti stabiliti dal predetto D.P.R. 902 per gli anni dal 1976 al 1984 (con 100 miliardi in meno per

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciascuno degli anni 78, 79 e 80, e 150 miliardi in meno per l'83)	Lit.	801.000.000.000
2) Stanziamento legge 13/8/1979, n. 380	"	29.741.705.545
3) Somme trasportate dal bilancio Ministero Industria a tutto il 31.12.1984 (anno 1985: lire 65.000.000.000)	"	340.617.773.564
4) Somma stanziata nel bilancio 1985	"	238.000.000.000
		<hr/>
Totale	Lit.	1.409.359.479.109

Totale dei pagamenti effettuati al 31 maggio 1985:

- Le intere somme di cui ai punti 1), 2) e 3)	Lit.	1.171.359.479.109
- A valere sulla somma di cui al punto 4)	"	178.497.000.000
		<hr/>
Totale	Lit.	1.349.856.479.109

Si prevede che nei successivi sei mesi sarà pagata l'ulteriore somma di lire 59,5 miliardi ad esaurimento dello stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	2.080.000.000.000 (1)
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/1984	"	801.000.000.000
c) impegni assunti al 31/12/84	"	801.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31/12/84	"	801.000.000.000 (2)
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	1.279.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 5

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	178.497.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	178.497.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	59.503.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	59.503.000.000

1) oltre alle somme di cui al 2° comma art.1 del D.P.R. 902/1976.

2) oltre a:

- somme trasportate dal bilancio Industria	Lit.	340.617.773.564
- legge 13 agosto 1979, n.380 "	"	29.741.705.545
		<hr/>
	Lit.	370.359.478.109
		=====

LEGGE 12 AGOSTO 1977 N. 675

Riconversione e ristrutturazione industriale.

La legge 12 agosto 1977, all'art.29, ha previsto stanziamenti per il Fondo speciale per la Ricerca Applicata di cui all'art.4 e seguenti della legge 25 ottobre 1968, n.1089, di lire 200 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per nuovi finanziamenti e per nuovi contributi. Questi ultimi costituiscono una particolare forma di intervento del Fondo per la quale non è previsto il rimborso da parte dei beneficiari, che deve essere gestita con contabilità separata.

Gli stanziamenti in discorso erano previsti, quanto ai finanziamenti, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979, e, quanto ai contributi, in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979.

Gli stanziamenti effettuati in bilancio risultano pari a 100 miliardi nell'anno 1977, 100 miliardi nel 1980 e 400 miliardi nel 1981 (complessivamente 600 miliardi).

Inoltre nel 1980 il Fondo Ricerca Applicata è stato rifinanziato dal D.L. 9.7.1980 n.301 per complessivi 100 miliardi stanziati nel medesimo anno.

Successivamente nel 1981 è stato conferito al Fondo speciale per la ricerca applicata l'ulteriore somma di lire 200.000.000.000, a seguito della legge 2.10.1981, n.544, stanziata in bilancio nel 1981.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	900.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	900.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	800.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	800.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	//

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	//
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	//
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	100.000.000.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.457, ART. 35

Norme per l'edilizia Residenziale.

L'art.35 della legge 5 agosto 1978, n.457, autorizza per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma dell'art.1 della stessa legge sovvenzionata di cui al primo comma dell'art.1 della stessa legge l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi da ripartirsi, nel quadriennio 1978-1981 alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi.

Di detta somma, originariamente da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di lire 300 miliardi nel 1979, di lire 100 miliardi nel 1980, lire 800 miliardi nell'anno 1981, lire 100 miliardi nell'anno 1982 e di lire 200 miliardi nell'anno 1983, è stato erogato l'importo di lire 300 miliardi nel 1979, lire 100 miliardi nell'anno 1980, lire 400 miliardi nell'anno 1981 e di lire 300 miliardi nell'anno 1982 che sono stati versati alla Cassa Depositi e Prestiti.

La legge è stata rifinanziata dalla legge n.94 del 1982 per lire 600 miliardi. Per l'anno 1983 lo stanziamento previsto dalla legge n.94 è di lire 200 miliardi.

Lo stanziamento di competenza previsto per il 1985 è di lire 400 miliardi ridotto a lire 100 miliardi con la prima nota di variazione al bilancio 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	600.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/84	"	200.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31/12/84	"	200.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31/12/84	"	100.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	400.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	//
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	//
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	100.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	100.000.000.000

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N.843 (ART. 51)

Conferimenti al fondo costituito presso il Mediocredito Centrale.

L'art. 1 della legge 27 luglio 1978, n.393, nel testo modificato dall'art. 51 della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n.843, prevede ulteriori assegnazioni al fondo contributi presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito, effettuate da istituti ed aziende di credito.

L'ammontare della spesa prevista è di lire 1.250 miliardi, ripartita in ragione di lire 20 miliardi nel 1978, 125 miliardi nel 1979, lire 268 miliardi nel 1980, lire 313 miliardi nel 1981, lire 239 miliardi nel 1982, lire 140 miliardi nel 1983, lire 100 miliardi nel 1984 e lire 45 miliardi nel 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.250.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	1.205.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	1.205.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	1.205.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	45.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	45.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	45.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 24 APRILE 1980, N.146 (ART. 29)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

L'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n.146 ha previsto che il C.I.P.E. approvi un programma straordinario di interventi per l'importo complessivo di lire 1.500. miliardi, di cui lire 998 miliardi attribuiti all'A.N.A.S., per il completamento funzionale e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	998.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	668.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	668.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	383.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	330.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	//
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	//
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 24 APRILE 1980, N.146 - ART.33/2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

Tale norma ha incrementato il Fondo contributi della Cassartigiana della somma di lire 420.000.000.000= per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi su finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

La predetta somma è stata ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 420.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 300.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 300.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 300.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 120.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 60.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 60.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 24 APRILE 1980, N.146 - ART. 35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Con tale norma il Fondo contributi di cui al primo comma art.3 della legge 28 maggio 1973, n.295, istituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1,430 miliardi.

Detto importo è destinato, quanto a lire 1.250 miliardi ad agevolare finanziamenti all'esportazione o quanto a lire 180 miliardi per corrispondere analoghe agevolazioni a favore delle medie e piccole industrie.

La predetta somma è stata ripartita in ragione di lire 130 miliardi nell'anno 1980, 350 miliardi nell'anno 1981, 345 miliardi nell'anno 1982, 250 miliardi nell'anno 1983, 200 miliardi nell'anno 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.-

a) autorizzazioni complessive	Lit.1.430.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 1.275.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 1.275.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 1.275.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 155.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 155.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 155.000.000.000
c) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N.784

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

La legge sopracitata prevede, all'art.11, comma 16, che alla realizzazione delle opere di metanizzazione si farà fronte con lire 605 miliardi, che saranno iscritti, negli anni finanziari dal 1980 al 1982 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

La successiva legge 14.5.1981, n.219, all'art.37, ha stanziato l'ulteriore somma di lire 100 miliardi per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981.

Infine la legge 26 aprile 1983, n.130 (art.19 ultimo comma), ha integrato gli stanziamenti previsti per la metanizzazione del Mezzogiorno di ulteriori lire 50 miliardi.

del complessivo importo di lire 755 miliardi sono stati erogati al 30/6/85 lire 655.960= miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 755.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 755.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 755.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 657.450.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" /

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. /
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 8.510.000.000.
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 30 MARZO 1981, N.119, - ART.7 (1° e 3° comma)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

L'art. 7 della legge 119/81, commi 1° e 3°, ha aumentato da lire 2.500 milioni a lire 3.000 milioni lo stanziamento di cui all'art.41 della legge 21/12/1978, n.843.

Detto importo è stato successivamente determinato in complessive lire. 5.287.840.800.000 a seguito delle modificazioni apportate dalle sottoindicate leggi:

- leggi 9 febbraio 1982, n.32: da lire 3.000 milioni a lire 2.980 milioni (- 20 miliardi)
- legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 17: da lire 2.980 milioni a lire 3.480 (+500 miliardi)
- legge 2 maggio 1983, n.156, art.4: da lire 3.480 milioni a lire 3.460 milioni (-20 miliardi)
- legge 12 giugno 1984, n.20, art.7: da lire 3.460 milioni a lire 3.420 milioni (- 40 miliardi)
- legge 12 giugno 1984, n.231, art.3: da lire 3.420 milioni a lire 3.287.840.800.000 (- 132.159.200.000)
- legge 22 dicembre 1984, n.887, art.8: da lire 3.287.840.800.000 a lire 5.287.840.800.000 (+ 2.000 miliardi)

Lo stanziamento come sopra determinato è assegnato all'ANAS per la realizzazione dei suoi programmi costruttivi nel triennio 1979-1981 ed in quello 1985-1987.

Le citate disposizioni di legge, inoltre, autorizzano l'ANAS a contrarre prestiti anche obbligazionari, all'interno e all'estero, nonché specificamente con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) di Lussemburgo, il cui controvalore in lire è portato a scomputo degli importi come sopra da iscriverne annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Alla data del 31 dicembre 1984, a valere sulla menzionata somma complessiva di lire 5287,84 miliardi, è stato corrisposto all'ANAS l'importo di lire 2.103.994.941.756, di cui:

- a carico del cap.7789	Lire	1.030.000.000.000
- ricavo di prestiti esteri	"	1.073.994.941.756
		<hr/>
Tot.	Lire	2.103.994.941.756
- residui 1982 da pagare	Lire	428.165.390.000
- residui 1983 da pagare	"	740.368.722.230
- residui 1984 da pagare	"	77.470.945.179
		<hr/>
	Lire	1.246.005.057.409

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 30 MARZO 1981, N.119 - ART. 7 (5° COMMA)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

L'art.7, ultimo comma della Legge 30 marzo 1981, n.119, ha autorizzato la spesa complessiva di L.650 miliardi per l'esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali.

Alla data del 30 giugno 1985 è stata corrisposta all'A.N.A.S., a valere sul predetto stanziamento, la somma complessiva di Lire 420.000.000.000.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	650.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1984	"	515.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.1984	"	515.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.1984	"	420.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	135.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	Lit.	//
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	"	//
c) impegni previsti nei successivi 6 mesi	"	//
d) pagamenti previsti nei successivi 6 mesi	"	//

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 30 MARZO 1981, N.119 ART. 10 (5° COMMA)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

L'art. 10, 5° comma, della legge 119/81 ha incrementato l'autorizzazione di spesa a favore dell'A.N.A.S. prevista dall'art.29 della legge 30 marzo 1981, n.119, di L.220 miliardi, per l'esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli.

A valere su detto apporto, alla data del 31 dicembre 1984, è stata versata all'A.N.A.S. la complessiva somma di L.85 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	220.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	220.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.84	"	220.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.84	"	85.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	135.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	//
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	//
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 30 MARZO 1981, N.119 - ART. 26 - 2° COMMA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1981).

La Cassa per il credito delle imprese artigiane concede contributi alle imprese artigiane per il pagamento degli interessi su finanziamenti ottenuti da dette imprese in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

Con detta legge il Fondo contributi é stato incrementato della somma di lire 360 miliardi, ripartita in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1981, ripartita in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1981, 60 miliardi nell'anno dal 1983 al 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	360.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	280.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	280.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	280.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	80.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	80.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	80.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	/
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi"	"	/

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 21 MAGGIO 1981, N.240

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste.

La legge 21 maggio 1981, n.240 avente per oggetto "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese delle società consortili miste" ha previsto all'art.11, l'aumento di lire 20 miliardi a favore del fondo di dotazione del Mediocredito Centrale, in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Per l'anno 1985 l'art.9 della legge 22.12.1984, n.887 (legge finanziaria 1985), ha ridotto di lire 1.250.000.000= l'importo previsto per lo stesso anno.

Dell'importo di competenza sono stati erogati lire 750.000.000, con riserva di procedere al versamento del residuo non appena la R.G.S. avrà approvato al bilancio della spesa le necessarie modifiche.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 12.250.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 11.500.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 11.500.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 11.500.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 750.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 750.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 750.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

LEGGE 29 LUGLIO 1981, N.394 - ART. 22

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

La legge di cui sopra prevede ulteriore incremento del Fondo contributi, istituito presso il Mediocredito centrale, per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate da istituti ed aziende di credito.

L'ammontare complessivo della spesa è di L.2.290 miliardi ripartita in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	2.290.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	1.300.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	1.300.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	1.300.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	990.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	500.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	500.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//

LEGGE 26 DICEMBRE 1981 N.777

Apporto al Fondo di dotazione dell'E.N.E.L.

L'art. 3 del D.L. 30.10.1981, n.609, convertito nella legge 26.12.1981 n.777, conferisce al fondo di dotazione ENEL la complessiva somma di lire 8.130 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1991 nel bilancio statale.

L'art. 1 del D.L. 12 marzo 1982, n.69, convertito nella legge 12 maggio 1982, n.231 prevede l'ulteriore conferimento di lire 5.890 miliardi di cui lire 440 miliardi nel 1982 e di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1992.

Infine la legge 29 marzo 1985, n.110 recante utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo Investimenti ed Occupazione (F.I.O.) prevede per il 1985, l'erogazione all'ENEL di ulteriori 450 miliardi.

Al momento (il capitolo 8023 prevede uno stanziamento di cassa di lire 1.795 miliardi) sono state versate all'ENEL lire 1000 miliardi a valere sulle leggi n.777 (lire 800 miliardi) e n.231 (lire 200 miliardi).

a) autorizzazioni complessive	Lit.	14.470.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	4.060.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	4.060.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	4.060.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	10.410.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	1.000.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	1.000.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//

LEGGE 3 FEBBRAIO 1982, N.35

Adesione italiana alla Banca Africana di Sviluppo.

La legge riguarda l'adesione italiana alla Banca Africana di Sviluppo, con un contributo di lire 111.201.729.032, di cui va effettivamente versato solo il 25%, pari a lire 27.800.432.258, suddiviso in 5 rate annuali, originariamente dal 1981 al 1985.

Poichè l'adesione ufficiale dell'Italia alla Banca Africana è avvenuta nel 1982, i pagamenti sono slittati tutti di un anno, a decorrere quindi dal 1982.

Sono state pertanto già versate rispettivamente nel 1982, 1983 e 1984 la I, la II e la III rata di lire 5.560.086.452 ciascuna.

Lo stesso ammontare sarà erogato entro il secondo semestre 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 27.800.435.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 22.240.348.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 22.240.348.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 16.680.261.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 5.560.087.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. /
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" /
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 5.560.087.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N.46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

Con la legge 17 febbraio 1982 n.46 recante "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" è stato, tra l'altro, autorizzato il conferimento della somma di lire 1.700 miliardi al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 1089/68.

Della somma di 1.700 miliardi autorizzati dalla legge 46/82 sono stati stanziati in bilancio durante l'anno 1982 solo 700 miliardi assegnati dalla legge 7 agosto 1982 n.526 (art.6 - 1° comma) successivamente ridotti a 672.699.000.000.

La legge 26 aprile 1983 n.130 (finanziaria 1983) ha riportato i 1.000 miliardi restanti assegnandone 500 per l'anno 1983 e 500 per l'anno 1984.

Con la legge finanziaria n.887 del 1984 sono stati corrisposti al Fondo per la ricerca applicata lire 1.800 miliardi di cui lire 500 miliardi per il 1985, lire 600 miliardi per il 1986 e lire 700 miliardi per il 1987.

Con legge n.110/1985 il Fondo predetto è stato integrato di altri 370 miliardi di lire per l'anno in corso.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 3.842.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 1.672.700.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 1.672.700.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 147.700.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 2.170.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 60.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 60.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

LEGGE 5 MARZO 1982, N.63 (ART.6 1° comma)

Autorizzazione alla GEPI S.p.A. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

Il D.L. 22 dicembre 1981, n.807 convertito nella legge 5/3/1982, n.63 ha disposto all'art.1 la costituzione presso il Ministero dell'Industria del Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa.

L'art.6 della suddetta legge n. 63 ha autorizzato il Ministero del Tesoro a conferire al Fondo in parola la somma di 100 miliardi per l'anno finanziario 1982 e 100 miliardi per l'anno finanziario 1983.

Con la legge finanziaria 1983 (n.130 del 26/4/83) il Fondo per l'elettronica è stato rifinanziato con lire 150 miliardi per l'anno 1983.

La medesima legge n.130/83 ha, inoltre, suddiviso lo stanziamento di 100 miliardi, previsto dalla legge n. 63 per il 1983, in 50 Miliardi per il 1983 e 50 miliardi per il 1984.

Il predetto Fondo è stato integrato per l'anno 1985 della somma di lire 87 miliardi con legge finanziaria n. 887/84.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 437.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84 "	350.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84 "	350.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 350.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 87.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 5

a) impegni assunti nei primi mesi	Lit.	87.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	87.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	==
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	==

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 5 MARZO 1982 N.63 (ART.6, 3° COMMA).

Autorizzazione alla GEPI ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

Con l'art.6, 3° comma della Legge 5.3.82 n.63 il Ministero del Tesoro è stato autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI per l'aumento di capitale della GEPI S.p.A. la somma di Lire 7,5 miliardi per l'anno 1982 e Lire 7,5 miliardi per l'anno 1983.

Le somme di cui sopra sono state interamente erogate.

L'art.14 della legge 887/84 (finanziaria 1985) ha previsto, tra l'altro, un ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI.

A tale scopo il Ministero del Tesoro è stato autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI altri 105 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987.

La somma di 105 miliardi afferente all'anno finanziario 1985 è stata già erogata in data 15.1.1985.

Si fa infine presente che con la legge n.110/85 il capitale della GEPI è stato ulteriormente aumentato, tramite conferimento all'IMI da parte del Tesoro, di altri 24 miliardi.

Tale somma non è stata ancora erogata a tutto il 30/6/85.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 354.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 15.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 15.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 15.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 339.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 105.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 105.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 24.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 24.000.000.000

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART.1 -

Norme per l'Edilizia Residenziale e Provvidenze in materia di sfratti.

L'art.1, 6° comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata, per il quadriennio 1982-1985, l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni, della somma di Lire 7.000 miliardi alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con un apporto dello Stato di Lire 2.000 miliardi, ripartito negli anni dal 1983 al 1985.

Lo stanziamento di competenza relativo al bilancio 1985 risulta essere di lire 500 miliardi, successivamente ridotto a Lire 200 miliardi con nota di variazione al bilancio 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 600.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 600.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 500.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 1.400.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 100.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 100.000.000.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART.2

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.2 ha previsto che il Comitato per l'edilizia residenziale ripartirà nel biennio 1982-1983, tra i Comuni e i Consorzi di Comuni, per la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa, la somma di lire 1.400 miliardi alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con un apporto dello Stato di lire 900 miliardi, ripartito negli anni 1982 e 1983.

Per il 1983 lo stanziamento è stato determinato in lire 850 miliardi ridotti poi con nota di variazione al bilancio 1983 in lire 550 miliardi.

Nel 1983 furono erogate le somme di lire 50 miliardi residui relativi all'anno 1982 e lire 500 miliardi relativi alla competenza dell'anno 1983.

Per il 1984 sono stati stanziati in bilancio, per competenza, lire 150 miliardi.

Nel 1984 furono erogati 150 miliardi previsti dal relativo bilancio di competenza.

Per il 1985 sono stati stanziati in bilancio per competenza lire 150 miliardi ridotti a zero con la prima nota di variazione al bilancio 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	900.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	750.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	750.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	750.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	150.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	//
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	//
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	"	//

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94, ART. 3

Acquisizione ed urbanizzazione aree.

L'art.40 della legge 5/8/1978, n.457 é stato rifinanziato dalla legge n.94/1982 che prevede un apporto di lire 600 miliardi nel triennio 1982/84.

La legge medesima é stata altresì rifinanziata e dall'art.11 della legge 22/12/1984, n.887, in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1985 e di lire 40 miliardi nell'anno 1986 e dall'art.3 del decreto legge 7/2/1985, n.118 in ragione di lire 150 miliardi nel 1985 e 250 miliardi nel 1986.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/84	"	200.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31/12/84	"	200.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31/12/84	"	200.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	900.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	//
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	//
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	510.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	510.000.000.000

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94. - ART.4 -

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

Lart.4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, ha autorizzato, per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia, sovvenzionata ed agevolata, per il biennio 1982-1983 la spesa di lire 600 miliardi.

Per il 1983 lo stanziamento è stato determinato in lire 250 miliardi.

Per il 1984 sono stati stanziati in bilancio per competenza lire 50 miliardi.

Per il 1985 sono stati stanziati in bilancio per competenza lire 250 miliardi, ridotti a lire 100 miliardi con la prima nota di variazione al bilancio 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 600.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 350.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 350.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 350.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 250.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

LEGGE 22 LUGLIO 1982, N.477

Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca.

Con la predetta legge N.477 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato è stata autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 5 miliardi al Comune di Lucca il complesso immobiliare della Manifattura tabacchi sito in quella città.

In particolare l'art.4 della succennata legge prevede che il ricavato della vendita dell'immobile in parola sarà destinato alla costruzione di una nuova Manifattura tabacchi di Lucca, utilizzando, inoltre, il contributo finanziario da parte del Ministero del Tesoro all'Amministrazione predetta di lire 25 miliardi così ripartiti: 2 miliardi per l'anno 1982, lire 4 miliardi per l'anno 1983, lire 4 miliardi per l'anno 1984, lire 4 miliardi per l'anno 1985 e lire 11 miliardi per l'anno 1986.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 25.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 10.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 10.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 10.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 15.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 4.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 4.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N.526 - ART.11

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economie.

Il Fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art3 della legge 28 maggio 1973, n.295, corrisponde contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate da istituti ed aziende di credito.

Detto Fondo è stato incrementato della somma di lire 2.290 miliardi da ripartire negli anni 1983 - 1988, di cui lire 100 miliardi versati nell'anno 1983, lire 280 miliardi da versare per ciascuno anno dal 1984 al 1987, mentre la restante somma sarà ripartita con legge finanziaria.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.290.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 380.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 380.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 380.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 1.910.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 280.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 280.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N.526 - ART. 30

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassartigiana, ai sensi dell'art.37 della legge 25 luglio 1952, n.949, concede contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

Detto Fondo è stato incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, ripartiti, per i soli anni 1983-1984 e 1985, rispettivamente, in lire 150 miliardi per ciascuno anno, mentre la rimanente somma sarà ripartita con legge finanziaria.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.350.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	450.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	450.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	450.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	900.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	150.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	150.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N.828 - ART.6 -

Raddoppio della linea Ferroviaria Tarcento - Confine di Stato.

L'art. 6 della legge 11 novembre 1982 n.828 ha autorizzato, per le finalità di cui all'art.12 della legge 8 agosto 1977, n.546, l'ulteriore spesa di lire 300 miliardi da ripartirsi nel periodo 1982-1985.

La quota relativa all'anno 1982 è stata determinata in ragione di lire 20 miliardi corrisposta nell'anno 1983.

Per il 1983 lo stanziamento è stato determinato in lire 60 miliardi iscritti poi a residui per il 1984.

Per il 1984 lo stanziamento di competenza risulta di lire 80 miliardi.

Per il 1985 lo stanziamento di competenza risulta di lire 140 miliardi ridotti a lire 40 miliardi con la prima nota di variazione al bilancio 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 300.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 160.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 160.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 100.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 140.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. /
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" /
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 100.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 100.000.000.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 26 APRILE 1983, N.130 (ART. 8 E 19)

Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Con tale norma si è ulteriormente incrementato il Fondo contributi del Mediocredito centrale della somma complessiva di lire 2.573.500 milioni da ripartire negli anni dal 1984 al 1989, per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle esportazioni con pagamento differito, effettuate da istituti ed aziende di credito.

Della predetta somma di lire 2.573.500 milioni, lire 100 miliardi sono stati nell'anno 1983, 88.500 milioni nel 1984 e lire 322 miliardi negli anni 1985 e 1986, mentre per la somma rimanente si provvederà alla ripartizione con legge finanziaria.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.573.500.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 188.500.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" 188.500.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" 188.500.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 2.385.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 322.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 322.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 26 APRILE 1983, N.130 (ART. 19)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

Con tale norma si è ulteriormente incrementato il Fondo contributi della Cassartigiana della somma di lire 980 miliardi per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi su finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

La spesa prevista è stata ripartita in ragione di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1989.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	980.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	280.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	280.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	280.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	700.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	140.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	140.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N.730 - ART. 18 COMMA 7°

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

La citata legge prevede ulteriore assegnazione al Fondo contributi, istituito presso il Mediocredito centrale, per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito, effettuato da istituti ed aziende di credito.

L'ammontare complessivo della spesa è di lire 2.500 miliardi, ripartita in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1985, lire 400 miliardi per gli anni 1986 e 1987. Con leggi finanziarie si provvederà alla ripartizione della somma rimanente.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	2.500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	//
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	//
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	//
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	2.500.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	200.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	200.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//

LEGGE 27 DICEMBRE 1983, n.730 - ART.35/2

Interventi per le zone colpite dalle pubbliche calamità

Con il 2° comma della legge 730/83 è stato predisposto un ulteriore stanziamento di £. 50 miliardi per far fronte alle esigenze delle aziende colpite da pubbliche calamità.

Tale stanziamento ripartito nel quinquennio 84/88, nella misura di £. 10 miliardi all'anno, ha consentito il proseguimento delle agevolazioni previste per le aziende sopracitate, ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50 di conversione del D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334.

Più in particolare, la predetta legge n. 50/52 prevede a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, sia individuali che sociali, che intendano provvedere alla ricostruzione o riattivazione degli impianti danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, le seguenti provvidenze:

- a) finanziamenti - al tasso del 3% da effettuare con fondi anticipati agli istituti di credito dallo Stato ed assistiti dalla garanzia dello Stato stesso fino allo 80% delle eventuali perdite accertate ed al contributo nella misura massima del 3% nel pagamento degli interessi per i primi 4 anni (di competenza del Tesoro);
- b) contributi fino al 20% del danno accertato a favore delle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione o riattivazione delle aziende (di competenza del Tesoro);
- c) contributi, fino al 90% del danno per l'importo massimo di £. 180.000, a favore delle singole imprese i cui danni non superino £. 900.000 (di competenza del Ministero dell'Industria).

Per l'erogazione delle suddette provvidenze sono stati costituiti due capitoli e precisamente il capitolo 8172 per la concessione delle anticipazioni a favore degli Istituti di credito ed il capitolo 7763 per il pagamento dei contributi in conto interessi e dei contributi fino al 20% del danno.

Ciò premesso, è ora da precisare che la situazione relativa alla esecuzione della legge n. 2 dell'anno 1981 è stata modificata dall'entrata in vigore della legge 11 dicembre 1980, n.826, recante "modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

Tale legge, infatti, oltre ad innovare la materia relativa alle provvidenze sopradescritte (in particolare per i finanziamenti di cui al punto a) - il tasso di interesse da porre a carico della Ditta beneficiaria è stato raggugliato al 30% del tasso di riferimento vigente per i diversi settori alla data della stipula dei relativi contratti di mutuo, e per i contributi di cui al punto c) - l'importo massimo concedibile è stato elevato a f. 900.000= e la misura del danno a f.4.000.000=) ha stabilito che le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art.10 della legge 3 gennaio 1978, n.2 insieme a quelle di cui all'art.8 della legge 8 agosto 1977, n.639, all'art.12 della legge 19 gennaio 1979, n.17 e all'art.10 della legge 3 aprile 1980, n.115 (le quali leggi, al pari della legge 2/78 prevedevano che gli stanziamenti da esse autorizzati fossero utilizzabili solo per le imprese ubicate in determinate zone colpite da pubblica calamità - fossero disponibili per Ditte di tutto il territorio nazionale.

Con l'art.11 - comma 7° della legge 887/84 lo stanziamento è stato elevato di f. 27 miliardi complessivi per il triennio 86/88 nella misura di f. 9 miliardi all'anno.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) autorizzazioni complessive	Lit. 77.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/1984	" 10.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31/12/1984	" 4.500.000.000
d) pagamenti effettuati a tut to il 31/12/1984	" 4.500.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi <u>an</u> <u>ni</u>	" 67.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 6.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 6.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>suc-</u> <u>cessivi</u> sei mesi	" =
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" =

LEGGE 27 DICEMBRE 1983, N.730 (ART. 36)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

La legge mette a disposizione della Cassa per il credito alle imprese artigiane i fondi necessari ad alleviare i pesi finanziari delle imprese artigiane. La stessa Cassa risconta, con l'impiego del fondo di dotazione, le operazioni effettuate dagli Istituti di credito primari integrandone, in tal modo, le disponibilità finanziarie.

La somma iniziale di 950 miliardi è stata ripartita in ragione di lire 200 milioni per il 1984, 350 miliardi nel 1985 e 400 miliardi nel 1986.

Questi ultimi da assegnare con successiva legge finanziaria al Fondo contributi e al Fondo di dotazione.

Con la legge finanziaria n.887 del 24.12.1984 (art.14 - 7° comma) è stata disposta l'assegnazione dell'intera somma di lire 350 miliardi, relativa all'anno 1985, al Fondo di dotazione, mentre la restante somma di lire 400 miliardi per il 1986 sarà presumibilmente ripartita in parti uguali tra detto Fondo di dotazione e il Fondo contributi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	950.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	200.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	200.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	200.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	750.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	350.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	350.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//

LEGGE 26 MAGGIO 1984, N.182

Partecipazione dell'Italia alla II ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo

La legge riguarda la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo. Il contributo previsto è di 170,8 miliardi di lire, da erogare in 4 rate uguali annuali, a partire dal 1983.

Ai versamenti, tuttavia, non si provvede con l'erogazione di somme con tanti, ma mediante il rilascio di "promissory-notes" (promesse di pagamento) a fronte di ogni singola rata, che vengono poi incassate un pò alla volta, diluite nel corso di vari anni.

Per evitare che si crei una grossa mole di residui, l'art.2 della legge prevede che le somme necessarie al pagamento dei contributi vengano versate in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria, in attesa di essere successivamente prelevate e reintrodotte in bilancio, per provvedere ai singoli pagamenti richiesti dal Fondo Asiatico.

Dopo l'approvazione della legge, i fondi vengono quindi assegnati al cap.8325, denominato "Somme da versare al conto corrente infruttifero di Tesoreria... ecc.", a carico del quale si emettono i mandati di accreditamento dei fondi stessi al conto corrente infruttifero.

Le spese a carico del cap. 8325 vengono effettuate sempre nell'anno di competenza.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	170.800.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	"	85.400.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	"	85.400.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	"	85.400.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	42.700.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	42.700.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//

LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.223 - ART.1 -

Concorso dello Stato nel pagamento di interessi su obbligazioni EFIM.

La legge 12 giugno 1984, n.223, all'art.1, nell'autorizzare l'EFIM ad emettere obbligazioni sino all'importo di lire 400 miliardi, ha previsto, un contributo dello Stato, pari al 10 per cento, nel pagamento dei relativi interessi.

Lo stanziamento è valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

Inattuazione di tale norma si è provveduto a corrispondere all'EFIM, sulla prima cedola, l'importo di lire 19,5 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 280.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 40.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" /
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" /
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 240.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 19.500.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 19.500.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 20.500.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 20.500.000.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 21 LUGLIO 1984, N. 361

Partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse della Banca Interamericana di Sviluppo.

Riguarda la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse della Banca Interamericana di Sviluppo. Il contributo da erogare effettivamente, in 4 rate uguali annuali a partire dal 1983, ammonta a dollari USA correnti 6.466.000 per il capitale interregionale e a lire 33.899.794.500 per il Fondo Operazioni Speciali. L'onere complessivo é stato valutato in complessive lire 45,2 miliardi, fatti salvi comunque altri oneri aggiuntivi per eventuali differenze di cambio.

Ai versamenti, tuttavia, non si provvede con l'erogazione di somme contanti, ma mediante il rilascio di "promissory-note" (promesse di pagamento) a fronte di ogni singolarata, che vengono poi incassate un pò alla volta, diluite nel corso di vari anni.

Per evitare che si crei una grossa mole di residui, l'art.2 della legge prevede che le somme necessarie al pagamento dei contributi vengano versate in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria, in attesa di essere successivamente prelevate e reintrodotte in bilancio per provvedere ai singoli pagamenti richiesti dalla Banca Interamericana.

Dopo l'approvazione della legge i fondi vengono quindi assegnati al Cap. 8325, denominato "Somme da versare al conto corrente infruttifero di Tesoreria, ecc", a carico del quale si emettono i mandati di accredito dei fondi stessi al conto corrente infruttifero.

Le spese a carico del cap. 8325 vengono effettuate sempre nell'anno di competenza.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	45.200.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/84	"	22.600.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31/12/84	"	22.600.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31/12/84	"	22.600.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	"	22.600.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	11.300.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	11.300.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//

LEGGE 24 DICEMBRE 1984 N.887 - ART. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Tale disposizione prevede un ulteriore incremento del Fondo contributi presso la Cassa per il credito alle Imprese Artigiane affinché si possano favorire un maggior numero di imprese artigiane mediante concessione di contributi su finanziamenti ottenuti da dette imprese.

L'ammontare della spesa prevista è di lire 560 miliardi da ripartire negli anni dal 1985 al 1991 in ragione di lire 80 miliardi per ciascuno anno.

Per il 1985 il Fondo contributi interessi ha avuto un ulteriore apporto di 40 mld. con la legge 110/1985 (art.1 lettura G)

a) autorizzazioni complessive	Lit. 600.000.000.000 *
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" //
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" //
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" //
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 600.000.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 120.000.000.000 *
b) pagamenti effettuati nei sei mesi	" 120.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //

* (di cui 40 mld. in applicazione alla legge 110/85)

LEGGE 15 FEBBRAIO 1985, N.24

Partecipazione dell'Italia al III aumento generale del capitale della Banca Asiatica di Sviluppo.

Riguarda la partecipazione dell'Italia al III aumento generale del capitale della Banca Asiatica di Sviluppo. Il contributo da erogare effettivamente è di dollari USA correnti 7.443.180, da pagare in 4 rate annuali, a partire dal 1984.

L'onere complessivo è stato valutato in 11,165 miliardi di lire, fatti salvi comunque altri oneri aggiuntivi per eventuali differenze di cambio.

In base all'art.2 della legge le somme necessarie al pagamento dei contributi vengono versate in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria, in attesa di essere prelevate e reintrodotte in bilancio per far fronte ai pagamenti richiesti dalla Banca Asiatica.

I fondi vengono quindi assegnati al cap.8325, a carico del quale si emettono i mandati di accredito dei fondi stessi nel conto corrente.

Le spese sul cap.8325 vengono effettuate sempre nell'anno di competenza.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 11.165.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.84	" 4.466.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.84	" /
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.84	" /
e) autorizzazioni previste per il 1985 ed i successivi anni	" 6.699.000.000

ESERCIZIO 1985

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 6.699.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 6.699.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493 DI CONVERSIONE DEI DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti), destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle Regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e finanziati dal Tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con la stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso.

Legge 16 ottobre 1975, n. 492 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le Regioni con la delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, è risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che è stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale per interventi in conto capitale, ai sensi dell'art. 51 della legge nu

mero 833, e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del Bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle Regioni

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle Regioni di contributi speciali, ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive Regioni.

-art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le Regioni con la delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igienico-sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Questa ultima somma veniva ripartita tra le Regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura, prevalentemente nei primi mesi dell'anno 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali.

- art. 10 (1° e 2° comma): interventi per la zootecnia

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200 miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle Regioni.

- art. 10-quinques: forestazione

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle Regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1984 nonché, per la gestione 1985, la situazione al 30 giugno 1985, concernente gli interventi di cui sopra.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14 OSETTO: EDILIZIA OSPEDALIERA (Cap. 8782/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 600,000 miliardi (di cui:

a) lire 310 miliardi gestiti dal Ministero del Tesoro e b) lire 290 miliardi gestiti dal ministero del Bilancio e della P.E.)

GESTIONE 1976-1984 Situazione a tutto il 31 dicembre 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PENENTI
ABRUZZO	23,388	12,117	12,117		-
BASILICATA	13,788	13,788	13,788		-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926		-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297		-
EMILIA ROM.	33,278	28,324	28,324		-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501		-
LAZIO	50,267	12,566	12,566		-
LIGURIA	13,498	3,374	3,374		-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999		-
MARCHE	19,025	16,756	16,756		-
MOLISE	15,010	13,752	11,660		2,092
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162		-
PUGLIA	46,485	25,621	19,057		6,564
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617		-
SICILIA	66,906	16,726	16,726		-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873		-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516		-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142		-
VENETO	36,013	16,733	16,733		-
BOLZANO	9,660	9,660	9,660		-
TRENTO	8,550	8,550	8,550		-
Totale	600,000	310,000	301,344		8,656

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 14 OGGETTO: EDILIZIA OSPEDALIERA (CAP. 8782/TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 310,000 miliardi

GESTIONE 1985 Situazione a 1 30 giugno 1985

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale		=	=		

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 15 OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI (Cap. 8781/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1976-1984 Situazione a tutto il 31 dicembre 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	1,589	-	2,995
BASILICATA	4,710	4,710	4,614	-	0,096
CALABRIA	6,852	6,852	4,852	-	2,000
CAMPANIA	11,159	11,159	11,020	-	0,139
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	1,981	-	0,156
LAZIO	6,992	6,992	2,372	-	4,620
LIGURIA	2,399	2,399	1,200	-	1,199
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	2,267	-	0,747
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,390	-	3,532
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	6,169	-	4,697
TOSCANA	3,659	3,659	3,659	-	-
UMBRIA	2,488	2,488	2,015	-	0,473
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	1,300	-	2,755
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	72,322		27,678

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 15 OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI (Cap. 8781/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1985 Situazione al 30 giugno 1985

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI (1)	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA	0,005		
CALABRIA					
CAMPANIA	0,015		
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale	-		0,020	-	-

(1) Pagamenti conseguenti alla riscrittura di residui perenti sulla competenza dell'anno 1985 e a fronte dei quali è stato preso il relativo impegno

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 16 OGGETTO: COMPLETAMENTO OPERE (Cap. 8783/ TESORO)
REGIONALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1976-1984 Situazione a tutto il 31 dicembre 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	3,505	-	1,079
BASILICATA	4,710	4,710	3,892	-	0,818
CALABRIA	6,852	6,852	5,617	-	1,235
CAMPANIA	11,159	11,159	8,702	-	2,457
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	1,595	-	0,542
LAZIO	6,992	6,992	5,096	-	1,896
LIGURIA	2,399	2,399	2,399	-	-
LCMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	2,260	-	0,754
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,426	-	3,496
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	10,097	-	0,769
TOSCANA	3,659	3,659	3,545	-	0,114
UMBRIA	2,488	2,488	2,473	-	0,015
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	2,027	-	2,028
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	80,528	-	19,472

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 16 OGGETTO: COMPLETAMENTO OPERE (Cap. 8783/TESORO)
REGIONALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1985 Situazione al 30 giugno 1985

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI (1)	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA	0,002		
CALABRIA					
CAMPANIA	0,165		
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale			0,167		

(1) Pagamenti conseguenti alla riscrizione di residui perenti sulla competenza dell'anno 1985 e a fronte dei quali è stato preso il relativo impegno

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9

OGGETTO: IRRIGAZIONE

(Cap. 8784/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 128.811 miliardi

GESTIONE 1976-1984 Situazione a tutto il 31 dicembre 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	5,205	5,205	5,205	-	-
BASILICATA	3,350	3,350	3,240	-	0,110
CALABRIA	10,000	10,000	8,046	-	1,954
CAMPANIA	8,468	8,468	8,468	-	-
EMILIA ROM.	8,931	8,931	8,931	-	-
FRIULI V.G.	5,000	5,000	3,225	-	1,775
LAZIO	10,000	10,000	0,095	-	9,905
LIGURIA	1,500	1,500	1,500	-	-
LOMBARDIA	7,836	7,836	7,836	-	-
MARCHE	2,053	2,053	2,027	-	0,026
MOLISE	0,763	0,763	0,720	-	0,043
PIEMONTE	0,600	0,600	0,240	-	0,360
PUGLIA	8,324	8,324	-	-	8,324
SARDEGNA	9,500	9,500	8,168	-	1,332
SICILIA	12,000	12,000	12,000	-	-
TOSCANA	2,130	2,130	1,597	-	0,533
UMBRIA	3,200	3,200	3,067	-	0,133
VALLE AOSTA	-	-	-	-	-
VENETO	22,212	22,212	22,212	-	-
BOLZANO	4,105	4,105	4,105	-	-
TRENTO	3,634	3,634	3,634	-	-
Totale	128,811	128,811	104,316	-	24,495

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9 OGGETTO: IRRIGAZIONE (Cap. 8784/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 128,811 miliardi

GESTIONE 1985 Situazione al 30 giugno 1985

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI (1)	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA	0,075		
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale			0,075		

(1) Pagamenti conseguenti alla reiscrizione di residui perenti sulla competenza dell'anno 1985 e a fronte dei quali è stato preso il relativo impegno

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10 1° C OGGETTO: ZOOTECNIA

(Cap. 8785/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 160,000 miliardi

GESTIONE 1976-1984 Situazione a tutto il 31 dicembre 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	9,543	9,543	9,143	-	0,400
BASILICATA	6,175	6,175	4,949	-	1,226
CALABRIA	8,535	8,535	2,595	-	5,940
CAMPANIA	18,502	18,592	14,429	-	4,163
EMILIA ROM.	10,332	10,332	10,332	-	-
FRIULI V.G.	2,475	2,475	2,475	-	-
LAZIO	7,866	7,866	-	-	7,866
LIGURIA	0,677	0,677	0,662	-	0,015
LOMBARDIA	13,078	13,078	13,078	-	-
MARCHE	5,824	5,824	4,834	-	0,990
MOLISE	3,539	3,539	2,059	-	1,480
PIEMONTE	9,493	9,493	-	-	9,493
PUGLIA	9,709	9,709	2,427	-	7,282
SARDEGNA	15,507	15,507	14,154	-	1,353
SICILIA	17,638	17,638	12,994	-	4,644
TOSCANA	4,676	4,676	4,676	-	-
UMBRIA	2,333	2,333	2,333	-	-
VALLE AOSTA	0,322	0,322	0,322	-	-
VENETO	8,830	8,830	6,838	-	1,992
BOLZANO	2,576	2,576	2,576	-	-
TRENTO	2,280	2,280	2,280	-	-
Totale	160,000	160,000	113,156	-	46,844

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10, 1° c. OGGETTO: ZOOTECNIA

(CAP. 8785/TESSORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 160,000 miliardi

GESTIONE 1985

Situazione al 30 giugno 1985

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale		-	-		

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10
quinques

OGGETTO: FORESTAZIONE -

(Cap. 8792/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 15,000 miliardi

GESTIONE 1984

Situazione a tutto il 31 dicembre 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	0,700	0,700	0,700	-	-
BASILICATA	0,400	0,400	0,400	-	-
CALABRIA	1,500	1,500	1,500	-	-
CAMPANIA	0,600	0,600	-	-	0,600
EMILIA ROM.	1,400	1,400	1,400	-	-
FRIULI V.G.	0,400	0,400	0,098	-	0,302
LAZIO	0,650	0,650	-	-	0,650
LIGURIA	0,200	0,200	0,200	-	-
LOMBARDIA	1,400	1,400	1,400	-	-
MARCHE	0,500	0,500	0,445	-	0,055
MOLISE	0,500	0,500	0,172	-	0,328
PIEMONTE	0,443	0,443	0,200	-	0,243
PUGLIA	1,000	1,000	0,927	-	0,073
SARDEGNA	1,500	1,500	0,559	-	0,941
SICILIA	1,900	1,900	1,900	-	-
TOSCANA	0,550	0,550	0,550	-	-
UMBRIA	0,300	0,300	0,300	-	-
VALLE AOSTA	0,150	0,150	0,150	-	-
VENETO	0,300	0,300	0,300	-	-
BOLZANO	0,322	0,322	0,322	-	-
TRENTO	0,285	0,285	0,285	-	-
Totale	15,000	15,000	11,808	-	3,192

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10, V° c. OGGETTO: FORESTAZIONE

(CAP. 8792/TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 15,000 miliardi

GESTIONE 1985

Situazione al 30 giugno 1985

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale		=	=		

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del D.L. n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla Regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976. Tale somma iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro (cap. 8786) è stata interamente impegnata e pagata.

La legge di conversione n. 336 ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge n. 546/'77 ha concesso un ulteriore contributo di lire 375 miliardi per il 1977 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/'76.

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, 1° comma, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985.

CAPITOLO 8786- TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA (escluso intervento D.L. n. 227/'76)	3.925,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	3.195,00
b) Pagamenti eseguiti	3.195,00
c) Residui propri	-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	630,00
b) Pagamenti eseguiti	630,00

CAPITOLO 8787 - TESORO

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.000,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	340,00
b) Pagamenti eseguiti	340,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	50,00
b) Pagamenti eseguiti	50,00

D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 705 E LEGGE 22 DICEMBRE 1982, N. 960

Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'ente per la zona industriale di Trieste

Con riferimento all'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, il citato D.P.R. n. 705, all'art. 1, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 60 miliardi a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1979, di lire 20 miliardi nell'anno 1980 e di lire 39 miliardi nell'anno 1981.

Con il successivo art. 2, il predetto D.P.R. ha disposto che l'erogazione delle somme autorizzate è subordinata alla richiesta, da parte della Regione stessa, dei fabbisogni in relazione alle effettive esigenze e che l'autorizzazione del medesimo contributo avverrà sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.

Con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, è stato assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di lire 250 miliardi nel quadriennio 1982-1985 allo scopo di provvedere, tra l'altro, all'attuazione delle iniziative già previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalità della legge 14 marzo 1977, n. 73.

Per effetto dell'art. 5 della stessa legge l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1 del predetto D.P.R. n. 705 è stata ridotta di lire 39 miliardi, prevedendone il relativo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità esistenti sul capitolo 8788/Tesoro, e la successiva riassegnazione agli stati di previsione dei Ministeri interessati per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge 960 per l'anno 1982.

CAPITOLO 8788 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	310,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	254,00
b) Pagamenti eseguiti	233,00
c) Residui propri (disponibilità residua DPR 705)	21,00

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	56,00
b) Pagamenti eseguiti	56,00

LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 394 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 MAGGIO 1978,
N. 225

Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978

Con gli artt. 1 e 3 della legge n. 394 è stato assegnato alle Regioni Calabria e Sicilia un contributo speciale di, rispettivamente, lire 30 miliardi e lire 100 miliardi in ragione, rispettivamente, di lire 15 miliardi e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone danneggiate dagli eccezionali eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

La corresponsione in favore delle predette Regioni avviene sulla base di analitica relazione di spesa predisposta dagli Enti medesimi.

CAPITOLO 8775 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	30,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	30,00
b) Pagamenti eseguiti	16,40
c) Residui propri	-
d) Residui perenti	13,60
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

CAPITOLO 8776 - TESORO

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	100,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	100,00
b) Pagamenti eseguiti	15,00
c) Residui propri	-
d) Residui perenti	85,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 3 APRILE 1980, N. 116

Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

L'art. 1 della legge n. 116 ha assegnato alla Regione Campania un contributo speciale di lire 190 miliardi, per il quadriennio 1980-1983, determinando in lire 30 miliardi l'importo relativo all'anno 1980 per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962. Il residuo contributo di lire 160 miliardi è stato successivamente modulato in maniera diversa dalle leggi finanziarie relative agli anni 1981-1982 e 1983, con uno slittamento di parte dello stanziamento anche nell'anno 1984.

In definitiva l'autorizzazione di spesa complessivamente prevista dalla legge è stata così suddivisa:

- anno 1980	lire 30 miliardi	(art. 1, legge n. 116)
- anno 1981	lire 55 "	(L.F. 1981 - Tab. A)
- anno 1982	lire 25 "	(L.F. 1982 - Tab. A)
- anno 1983	lire 40 "	(L.F. 1983 - Tab. A)
- anno 1984	lire 40 "	(L.F. 1983 - Tab. A)

Totale lire 190 miliardi

CAPITOLO 8805 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	190,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	190,00
b) Pagamenti eseguiti	190,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146

Programma straordinario interventi nel Mezzogiorno

L'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146 ha previsto un programma straordinario di intervento nel Mezzogiorno per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi da approvare dal CIPE con successiva delibera.

Il CIPE con delibera dell'8 agosto 1980 ha successivamente approvato il programma attribuendo alle Regioni interessate l'importo complessivo di lire 502 miliardi.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa complessiva di lire 1.500 miliardi essa è stata così modulata dalle leggi finanziarie relative agli anni 1981, 1982 e 1983:

- anno 1981	lire	350 miliardi	(L.F. 1981, Tab. A)
- anno 1982	lire	350 miliardi	(L.F. 1982, Tab. A)
- anno 1983	lire	170 miliardi	(L.F. 1983, Tab. A)
- anno 1984	lire	300 miliardi	(L.F. 1983, Tab. A)
- anno 1985	lire	330 miliardi	(L.F. 1983, Tab. A)

Totale lire 1.500 miliardi

Detti importi annuali sono stati ripartiti proporzionalmente tra i vari interventi, in base alla delibera CIPE, come segue:

	<u>ANAS</u>	<u>REGIONI</u>	<u>TOTALE</u>
- anno 1981	232,867	117,133	350,000
- anno 1982	216,133	133,867	350,000
- anno 1983	2,667	167,333	170,000
- anno 1984	216,333	83,667	300,000
- anno 1985	330,000	-	330,000
totale	998,000	502,000	1.500,000

CAPITOLO 8790 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	502,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	502,00
b) Pagamenti eseguiti	452,00
c) Residui propri	50,00

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:

a) Impegni assunti

-

b) Pagamenti eseguiti

50,00

LEGGE 21 MAGGIO 1981, N. 240

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste

L'art. 21 della legge n. 240/'81 prevede la corresponsione dei contributi di cui agli artt. 18 e 19 della legge medesima in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1984, da assegnare alle Regioni secondo i criteri indicati dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con legge 26 aprile 1982, n. 181 (legge finanziaria 1982 - Tab.A) lo stanziamento per l'anno 1981 è stato cumulato con quello relativo all'anno 1982 per un importo complessivo pari a lire 8 miliardi.

Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983 - Tab.A) la residua autorizzazione di lire 8 miliardi è stata così modulata:

- anno 1983 lire 3 miliardi
- anno 1984 lire 3 miliardi
- anno 1985 lire 2 miliardi

Con successive leggi 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, 9° comma, (legge finanziaria 1984) e 22 dicembre 1984, n. 887, art. 9, 5° comma, (legge finanziaria 1985) le predette autorizzazioni di spesa relative agli anni 1984 e 1985 sono state ridotte, rispettivamente, a lire 2,5 miliardi e a lire 0,75 miliardi.

CAPITOLO 8801 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA (al netto delle riduzioni)	14,25
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	13,50
b) Pagamenti eseguiti	13,50
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 536 DI CONVERSIONE DEL D.L. 28 LUGLIO 1981, N. 397, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

L'art. 18 della legge n. 536/'81 ha assegnato alla Regione Sicilia un contributo speciale di lire 104 miliardi, per il triennio 1981-1983, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1981, di lire 30,5 miliardi per l'anno 1982 e di lire 53,5 miliardi per l'anno 1983, che la Regione stessa provvederà a trasferire ai Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazaro e Castelvetro per tutte le finalità indicate nella legge medesima.

La legge 13 agosto 1984, n. 462, articoli dall'1 al 7, ha successivamente modificato ed integrato la predetta legge n. 536/'81, ed in particolare l'art. 4 con il quale vengono concessi contributi in favore di alcune categorie di soggetti titolari del diritto di proprietà di unità immobiliari danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981 nei Comuni ivi indicati, determinando in lire 5 miliardi l'onere relativo da finanziare tramite la Regione Sicilia.

Con legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11, 12° comma, (Legge finanziaria 1985) è stato provveduto a rifinanziare la legge n. 536/'81 per l'importo complessivo di lire 75 miliardi, in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985-1987, al fine di consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonché la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone della Sicilia occidentale sopra richiamate, ai sensi dell'art. 19-bis della stessa legge n. 536.

CAPITOLO 8778 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	184,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	109,00
b) Pagamenti eseguiti	109,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	25,00
b) Pagamenti eseguiti	25,00

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Regione Friuli-venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

a) articolo 2

con l'articolo in questione è stata autorizzata una spesa complessiva di lire 100 miliardi in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e per quelle analoghe nei bacini montani nell'area colpita dagli eventi sismici del 1976.

Con successivo decreto del Ministro del tesoro la predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita tra il Ministero del tesoro (per le opere di competenza regionale) ed il Ministero dei lavori pubblici (relativamente alle opere di competenza statale), così come previsto dal 3° comma dello articolo 2, in ragione, rispettivamente, di lire 25 miliardi e di lire 75 miliardi.

L'intervento finanziario di lire 25 miliardi di cui allo stato di previsione del Ministero del tesoro è stato con il medesimo decreto ripartito in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1984 e di lire 15 miliardi per l'anno 1985.

CAPITOLO 8789 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	25,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	10,00
b) Pagamenti eseguiti	10,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	15,00
b) Pagamenti eseguiti	15,00

b) articolo 9

Con l'articolo 9 è stato assegnato alla Regione Friuli-Venezia

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giulia un contributo speciale di lire 200 miliardi per il periodo 1983-1985, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1983.

La legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984 - Tab.A) ha successivamente modulato la residua autorizzazione di spesa di lire 170 miliardi in ragione di lire 70 miliardi e di lire 100 miliardi per gli anni, rispettivamente, 1984 e 1985.

Il predetto contributo è diretto allo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dagli eventi sismici ponendo a carico della legge regionale il compito di definire le modalità degli interventi secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale.

CAPITOLO 8806 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	200,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	100,00
b) Pagamenti eseguiti	100,00
c) residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	100,00
b) Pagamenti eseguiti	100,000

c) articolo 10

Con l'art. 10 è stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 la quota del predetto contributo per l'anno 1983, mentre la legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983, Tab. A) ha provveduto a modulare l'ulteriore importo di lire 217,5 miliardi per gli anni 1984-1987 e successivi in ragione, rispettivamente, di lire 42,5 miliardi, di lire 52,5 miliardi, di lire 82,5 miliardi e di lire 40 miliardi.

Con successiva legge 22 dicembre 1984, n.887 (legge finanziaria 1985 - Tab. A) è stato provveduto ad assegnare per l'anno 1987 il residuo stanziamento di lire 50 miliardi ed a confermare la precedente ripartizione predisposta dalla legge finanziaria 1983 di cui sopra per gli anni 1985 e successivi.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>CAPITOLO 8809 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	300,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	75,00
b) pagamenti eseguiti	75,00
c) residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	52,50
b) Pagamenti eseguiti	52,50

d) articolo 21

L'art. 21, 5° e 6° comma, prevede un ulteriore contributo in favore della Regione Marche, pari a complessive lire 18 miliardi, per gli interventi previsti dall'art. 1, lett. b), della legge 3 aprile 1980, n. 115, in seguito agli eventi sismici del settembre 1979, fissando in lire 2 miliardi la quota relativa all'anno 1982.

La legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983 - Tab.A) ha modulato il residuo intervento di lire 16 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e di lire 6 miliardi per l'anno 1985.

<u>CAPITOLO 8810 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	18,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	12,00
b) Pagamenti eseguiti	12,00
c) residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	6,00
b) Pagamenti eseguiti	6,00

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

a) articolo 1, 1° comma

Con l'articolo in esame è stato assegnato alla Regione Marche un contributo speciale di lire 213 miliardi, per il triennio 1983-1985, per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi nel 1982.

La quota relativa all'anno 1983 è stata determinata dallo stesso articolo 1 in lire 93 miliardi, mentre il residuo intervento è stato modulato dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria - Tab. A) in ragione di lire 93 miliardi e di lire 27 miliardi per ciascuno degli anni, rispettivamente, 1984 e 1985.

CAPITOLO 8791 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	213,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	186,00
b) Pagamenti eseguiti	186,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	27,00
b) Pagamenti eseguiti	27,00

b) articolo 1, 2° comma

Il 2° comma del medesimo art. 1 della citata legge n. 156/'83, ha assegnato alla Regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	40,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1984:	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) Impegni assunti	4,00
b) Pagamenti eseguiti	4,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	2,00
b) Pagamenti eseguiti	2,00

LEGGE 22 DICEMBRE 1983, N. 748 DI CONVERSIONE DEL D.L. 7 NOVEMBRE 1983, N. 623

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980

Con l'art. 5-ter della legge n. 748/'83 sono stati concessi, ai fini del ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 e delle alluvioni del novembre 1982 e del settembre 1983, i seguenti contributi straordinari da erogare nel triennio 1984-1986 alle Regioni di seguito indicate:

REGIONE	(in miliardi di lire)			
	1984	1985	1986	TOTALE
Emilia Romagna	26	29	29	84
Friuli-Venezia G.	18	15	15	48
Lombardia	6	6	6	18
Totale	50	50	50	150

CAPITOLO 8811 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	150,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	50,00
b) Pagamenti eseguiti	50,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	50,00
b) Pagamenti eseguiti	50,00

LEGGE 11 OTTOBRE 1983, N. 546 CHE HA CONVERTITO IL D.L. 12 AGOSTO 1983, N. 375

Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria

Con l'art. 1 del D.L. n. 371/'83 sono stati assegnati contributi speciali per complessive lire 103 miliardi per le necessità di ripristino nei Comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento danneggiati dagli eventi sismici franosi del maggio 1983.

L'autorizzazione di spesa, prevista per il triennio 1983-1985, è stata così modulata:

REGIONE	(in miliardi di lire)			
	1983	1984	1985	TOTALE
Lombardia	15	30	35	80
Bolzano	4	6	10	20
Trento	1	1	1	3
Totale	20	37	46	103

CAPITOLO 8795 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	103,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	57,00
b) Pagamenti eseguiti	57,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	46,00
b) Pagamenti eseguiti	46,00

LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 227

Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

Con l'art. 1 è stato assegnato alla Regione Umbria un contributo speciale di complessive lire 43 miliardi in ragione di lire 19 miliardi per l'anno 1984 e di lire 24 miliardi per l'anno 1985, per consentire alla Regione medesima la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

Le quote del predetto contributo regionale riferite alle città suindicate sono state così individuate:

CITTA'	(in miliardi di lire)		
	1984	1985	TOTALE
Orvieto	12	16	28
Todi	7	8	15
	<hr/>		
Totale	19	24	43

CAPITOLO 8774 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	43,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	19,00
b) Pagamenti eseguiti	19,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	24,00
b) Pagamenti eseguiti	24,00

LEGGE 29 DICEMBRE 1984, N. 798

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Scopo della legge è quello di autorizzare l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

L'art. 2 della stessa legge n. 798/'84, nel ripartire lo stanziamento complessivo di cui sopra tra i vari interventi ha individuato, alla lettera b), in lire 80 miliardi la somma da attribuire alla Regione Veneto per gli interventi di propria competenza nel triennio considerato.

Il successivo art. 5, 1° comma, ha poi individuato l'utilizzazione del predetto importo di lire 80 miliardi finalizzandolo ai seguenti interventi:

	(in miliardi di lire)			
INTERVENTI	1984	1985	1986	TOTALE
a) Esecuzione e completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 171/73 di opere di approvigionamento idrico, igienico-sanitario ec.	19	49	-	68
b) Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di SS. Giovanni e Paolo	5	5	2	12
totale	24	54	2	80

<u>CAPITOLO 8812 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	80,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1984:	
a) Impegni assunti	24,00
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	24,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1985:	
a) Impegni assunti	54,00
b) Pagamenti eseguiti	54,00

PAGINA BIANCA